

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la domanda di grazia presentata da Plinio Signorelli,
Breganzona

(del 25 aprile 1972)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Formuliamo le nostre osservazioni alla domanda di grazia 11 dicembre 1971, presentata a favore di *Plinio Signorelli*, fu Giulio, nato a Bioggio il 15 aprile 1938, originario di Russo, impiegato d'ufficio, coniugato, attualmente recluso presso il Penitenziario cantonale di Lugano.

Con sentenza 19 luglio 1965 delle Assise criminali di Lugano l'istante fu condannato per appropriazione indebita, truffa, bancarotta semplice e omissione della contabilità, a 3 anni e mezzo di reclusione. Dopo aver scontati due terzi della pena, con decisione 6 luglio 1966 del Consiglio di vigilanza il Signorelli venne liberato condizionalmente a partire dal 12 agosto 1966 e sottoposto al patronato penale e a un periodo di prova per 4 anni.

Con sentenza 22 settembre 1970 del Tribunale cantonale del Canton Grigioni, in Coira, il Signorelli è di nuovo condannato a 4 anni di reclusione (dedotti 373 giorni di carcere preventivo), a Fr. 500,— di multa, alla privazione dei diritti civili per 5 anni, al risarcimento delle parti lese e al pagamento delle spese giudiziarie, per ripetuta truffa, ripetuta falsità in documenti, bancarotta semplice e insolvenza, omissione della contabilità e infrazione della legge sulle banche.

Con il consenso dell'Autorità grigionese, il recluso ha ottenuto di scontare la predetta pena nel nostro Penitenziario dove trovasi dal 7 luglio 1970.

Dedotto il carcere preventivo sofferto, il termine di questa pena cadrebbe il 14 settembre 1973; se dovesse essere concesso il beneficio della liberazione condizionale, la pena avrà termine il 14 maggio 1972.

In conseguenza della condanna grigionese il Consiglio di vigilanza, in data 2 giugno 1971, decretava la revoca della liberazione condizionale concessa il 12 agosto 1966 (a dipendenza della sentenza 19 luglio 1965 della Corte delle assise criminali di Lugano): il residuo da scontare è di un anno e due mesi di reclusione ed è questo residuo che fa oggetto della domanda di grazia.

Nell'istanza di grazia si rileva in particolare:

- il lungo periodo di carcere che dovrebbe essere sopportato dal Signorelli, qualora la grazia dovesse essere respinta (6 anni e 2 mesi di reclusione);
- le precarie condizioni di salute della madre;
- i suoi gravosi impegni finanziari.

La domanda di grazia è stata sottoposta per il preavviso alle competenti Autorità: il Consiglio di vigilanza e il direttore del Penitenziario cantonale di Lugano hanno espresso un preavviso negativo, considerato che non esistono motivi giuridici nè familiari per i quali sarebbe opportuna la concessione della grazia.

Il Gran Consiglio è per legge l'Autorità competente a concedere al condannato la grazia (legge 5 novembre 1945). La grazia non costituisce un giudizio di merito di grado superiore che possa annullare gli effetti di un giudizio penale, ma è una misura di carattere straordinario per l'interferenza del potere politico nel giudizio della magistratura penale e può essere ammessa soltanto in casi speciali nei quali l'esecuzione costituirebbe una patente ingiustizia.

Vi invitiamo quindi a respingere l'istanza di grazia.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli
